

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei
Signori Magistrati:

Dott. CATERINA MAZZITELLI PRESIDENTE
Dott. RENATA SILVA CONSIGLIERE REL.
Dott. ADRIANO PATTI CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ILCASO.it
nel processo d'appello n. 366/2011 R.G.
avente ad oggetto: opposizione a decreto
ingiuntivo.

PROMOSSO DA:

F.d.G. (già Bemberg S.p.A.) in liquidazione e
amministrazione straordinaria ex d.lgs. n° 270/99,
con sede in Gozzano (NO), Via Beltrami 66, in
persona del Commissario Straordinario Prof. Avv.
Francesco Fimmanò, elettivamente domiciliata in
Torino, corso Francia 2, presso lo studio dell'Avv.
Libero Armillotta, rappresentata e difesa per
procura in atti dagli Avv.ti Luca Caravella e Luisa
Correra.

- PARTE APPELLANTE -

8

Rg 366/11

Crono 2453
12

Rep CV 2280
12

appello:

diritto fallim. evitare
P

11 DIC 2012

contro

Tronconi Guido, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Siccardi 11, presso lo studio dell'Avv. Emilio Lombardi, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'Avv. Prof. Maria Costanza.

- PARTE APPELLATA -

contro

Draghetti Bernardo, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Galileo Ferraris 63, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria Carena, che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente all'Avv. Prof. Maurizio Bocchiola.

- PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -

Udienza collegiale del giorno 3 luglio 2012.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE APPELLANTE

Dichiarare, viziata in fatto ed in diritto la sentenza n. 1047/10 del Tribunale di Novara - G. relatore dott.ssa Rossana Riccio, datata 6 novembre 2010, depositata in Cancelleria il giorno 11 novembre 2010, non notificata, nelle cause riunite inter partes, iscritte al R.G. n. 4272/07 e 4312/07, e vedere, di conseguenza, previa sua riforma, rigettate in quanto assolutamente

inammissibili, improcedibili ed infondate, in fatto ed in diritto, tutte le domande formulate da controparte, confermando il decreto opposto e revocato con la sentenza appellata; in subordine e per mero scrupolo difensivo, condannare gli opposenti al pagamento della somma indicata nel d.i. n. 976/00 o, per mera completezza difensiva, di quella diversa somma che dovesse risultare; condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, anche generali, del doppio grado di giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A. come per legge.

PER PARTE APPELLATA TRONCONI

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione rejeta, così giudicare:

In via principale

Accertato e dichiarato per i motivi in atti che correttamente il Tribunale di Novara ha deciso la controversia introdotta dalla Procedura e che il dr. Tronconi nulla deve in restituzione alla Procedura né ad altre parti del giudizio e che comunque nessun credito è stato provato dalla Procedura, rigettare perché inammissibile, infondato e indimostrato l'avversario appello e per

l'effetto confermare la ex adverso impugnata sentenza del Tribunale di Novara.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, accogliendosi quanto richiesto dall'appellato dr. Tronconi sul punto delle spese di lite.

PER PARTE APPELLATA DRAGHETTI

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

in via principale,

-rigettare l'appello proposto da Fdg in liquidazione, in quanto infondato in fatto e in diritto;

-accertare e dichiarare che le somme portate dalle fatture di cui alla narrativa del decreto ingiuntivo opposto sono state legittimamente pagate da FDG in L. e A.S. in favore del Dott. Bernardo Draghetti e da quest'ultimo incassate;

-accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun credito di FDG in L. e A.S. nei confronti del Dott. Bernardo Draghetti;

in via subordinata, nella denegata e non creduta

ipotesi di rigetto, anche parziale, delle domande svolte dal Dott. Bernardo Draghetti:

-accertare e dichiarare che il credito di FDG in L. e A.S. nei confronti del Dott. Bernardo Draghetti non è in ogni caso superiore ad Euro 273.730,60 limitando l'eventuale relativa condanna a tale ridotto ammontare,

-in via di appello incidentale, accertare il diritto del Dott. Bernardo Draghetti ad essere tenuto manlevato ed indenne dal Dott. Guido Tronconi da tutte le domande proposte nei suoi confronti da FDG in L. e A.S., nonché da ogni eventuale conseguenza negativa derivante dalle stesse domande, anche con riferimento alle spese del giudizio eventualmente poste a suo carico e, per l'effetto condannare il Dott. Guido Tronconi a tenere il Dott. Bernardo Draghetti manlevato ed indenne, da tutte le domande proposte nei suoi confronti da FDG in L. e A.S., nonché da ogni eventuale conseguenza negativa derivante dalle stesse domande, con condanna dello stesso al pagamento di tutte le somme che il dr. Draghetti dovesse pagare alla Procedura anche con riferimento alle spese del giudizio eventualmente poste a suo carico.


5



ILCASO.it

sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il Dott. Bernardo Draghetti fosse tenuto a restituire, in tutto o in parte, quanto percepito, compensare fino a concorrenza il credito della Procedura con il controcredito vantato dal dr. Draghetti verso la Procedura pari ad Euro 218.503,40, oltre Euro 3.656,01 per spese di liquidazione, interessi, spese ed accessori di legge così come liquidati dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti.

in via istruttoria, con riserva di presentare ulteriori istanze, eccezioni, deduzioni e produzioni, con riserva di indicare ulteriori testi:

-disporre prove per interpellato e per testi sui seguenti capitoli, eventualmente meglio riformulati dal giudice ex art. 281 ter c.p.c.:

(omissis).

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La FDG in L. e A.S. depositava, in data 30 agosto 2007, ricorso per decreto ingiuntivo esponendo:

-che Draghetti Bernardo, professionista incaricato dal Commissario giudiziale, in contrasto con i

provvedimenti del Giudice delegato della procedura, a seguito di sentenza del Tribunale di Novara del 3 maggio 2005, che aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società e nominato il Dott. Guido Tronconi quale Commissario Giudiziale, aveva emesso le fatture numero 89-91-92 del 2005 e 15-40 del 2006 per attività che avrebbero dovuto essere "a spese e sotto la diretta responsabilità" del Commissario straordinario;

-che il nuovo Commissario Avv. Prof. Fimmanò aveva invitato sia il Dott. Tronconi che il Dott. Draghetti a restituire le somme indebitamente pagate ed incassate;

-che era necessario procedere in via monitoria, nei confronti dei professionisti, i quali non avevano aderito alla richiesta.

Entrambi gli ingiunti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Le due cause venivano riunite.

Con sentenza deliberata in data 6 novembre 2010 e pubblicata in data 11 novembre 2010, sub. n. 1047, il Tribunale accoglieva le opposizioni e revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando tra le parti le spese di causa.

La FDG in L. e A.S. proponeva appello contro la



ILCASO.it

sentenza del Tribunale, non notificata, con atto di citazione in appello notificato alle controparti in data 2 marzo 2011.

A fondamento della impugnazione l'appellante svolgeva i motivi che saranno più avanti esaminati. Le parti appellate si costituivano in giudizio e resistevano all'appello, chiedendone la reiezione e formulando appello incidentale.

Le parti, dopo la nomina del nuovo Consigliere Relatore, precisavano quindi le rispettive conclusioni e il Collegio tratteneva la causa a decisione all'udienza del 3 luglio 2012, assegnando il termine di giorni 45 per il deposito della comparsa conclusoria e quello di giorni 20 per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza di primo grado.

Il giudice di primo grado ha così motivato la propria decisione, per le questioni ancora oggetto di appello.

Nel caso in esame la FDG in L. e A.S. ha ritenuto di fondare la sua pretesa non sul mancato svolgimento dei compiti e delle attività descritte nelle fatture 89, 91, 92 nel 2005 e 15 e 40 del 2006, emesse dal Draghetti, ma sulla circostanza che tali

compensi dovessero essere a carico del precedente commissario straordinario, Dott. Guido Tronconi.

Incontestato lo svolgimento delle attività di consulenza ed assistenza, cui si riferiscono le fatture emesse dal professionista, oggetto dell'indagine è costituito essenzialmente dall'individuazione del soggetto a cui tali spese dovessero essere imputate. Il curatore fallimentare, così come il commissario giudiziale, devono esercitare personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, potendo delegare ad altri solo singole operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato (secondo la disciplina vigente fino al luglio 2006). Prevedeva altresì l'articolo 32 che il curatore potesse essere autorizzato dal giudice delegato a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, sotto la propria responsabilità.

Quanto alle caratteristiche e alle differenze di tali figure professionali, è stato posto in evidenza che mentre il delegato si sostituisce al curatore, diversa è la connotazione della figura del coadiutore; al delegato spetta un compenso determinato con gli stessi criteri previsti per la liquidazione dei compensi al curatore, mentre al

coadiutore il compenso andrà determinato in base alla tariffa prevista per periti e consulenti tecnici.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalla società opposta, l'espressa previsione contenuta nel decreto del giudice delegato, secondo il quale la nomina del coadiutore doveva essere intesa "a spese e sotto la responsabilità" del commissario giudiziale, non stava ad indicare che del relativo compenso dovesse rispondere direttamente nei confronti del professionista il commissario giudiziale. Tale espressione serviva a chiarire che, al fine di non appesantire gli oneri per la procedura, al momento della liquidazione del compenso del commissario si sarebbe tenuto conto dei compensi già riconosciuti in favore del coadiutore, nel senso che, nella determinazione dei compensi al commissario, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto che oltre a tale compenso gravava sul patrimonio della società anche quello del coadiutore.

Tale criterio si desume anche dalla lettura del decreto con il quale il Tribunale di Novara liquidava, in data 26 settembre 2005, in un

ammontare prossimo ai minimi tariffari, il compenso per l'opera prestata quale commissario giudiziale al Dott. Tronconi, pur tenendo conto della puntualità dell'operato svolto ed in considerazione del fatto che il coadiutore fosse stato posto economicamente carico dello stesso commissario.

Di un eventuale erroneo pagamento da parte del Dott. Tronconi con denaro della procedura dovrebbe al più rispondere l'ex commissario giudiziale in via risarcitoria; la circostanza che una delle fatture si riferisca al provvedimento del giudice delegato del 26 maggio 2005, benché attenga alla redazione dell'elenco dei creditori, attività ricompresa nell'incarico di coadiutore, non è stata tempestivamente opposta dalla FDG; quanto al fatto che talune attività sembrerebbero oggetto di successivo incarico, da parte del Commissario straordinario, al di fuori di qualsiasi autorizzazione del giudice delegato o del Ministero delle Attività Produttive, trattasi di questione non tempestivamente prospettata, quale fondamento della pretesa restitutoria.

Infine indimostrata è la circostanza che le attività indicate nelle fatture si riferissero alle medesime attività svolte da dipendenti della FDG.

L'appello.

Preliminarmente, la Corte osserva come le affermazioni contenute nell'atto di appello, da pagina 5 a pagina 9, relative al giudizio svoltosi avanti il Tar del Lazio, avente ad oggetto l'impugnativa del decreto di revoca emesso dal Ministro dello Sviluppo Economico il 20 febbraio 2007, siano estranee alla materia del contendere.

Ancora preliminarmente, la Corte osserva come l'affermazione, contenuta a pagina 5 della comparsa costitutiva di Tronconi Guido, non possa essere interpretata come eccezione di inammissibilità dell'appello, per non essere i motivi di impugnazione "chiari e distinti", in quanto trattasi di affermazione da un lato a contenuto generico e dall'altro comunque infondata.

Ha affermato la Corte di Cassazione che essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente,

le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cassazione civile, sez. II, 25/05/2012, n. 8355).

Nel caso concreto, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado sotto vari profili, censurando la decisione e l'interpretazione dei provvedimenti emessi dal Tribunale, interpretazione effettuata dal giudice di primo grado; ha contestato la debenza degli importi di cui alle fatture, ha sostenuto la mala gestio da parte del Commissario. In concreto, la decisione del giudice di primo grado è stata censurata con motivi sufficientemente specifici.

Sostiene l'appellante, in particolare quanto alla posizione del commissario, quanto segue.

-Con provvedimento del 16 maggio 2005, il giudice delegato, a seguito della sentenza numero 34 che aveva dichiarato in data 3 maggio 2005 lo stato di

insolvenza della FDG in liquidazione, il Dott. Guido Vanicelli aveva nominato il dottor Draghetti coadiutore del commissario giudiziale Dott. Guido Tronconi, per la fase giudiziale apertasi con la dichiarazione dello stato di insolvenza ed in particolare per le operazioni di accertamento del passivo, "a spese e sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo" (Dott. Guido Tronconi).

-Con decreto del 26 maggio 2005, a seguito di istanza depositata il 23 maggio 2005 dal commissario giudiziale, il giudice delegato nominava il dottor Bernardo Draghetti quale esperto per la redazione dello stato analitico ed estimativo delle attività previsto dall'articolo 28, comma secondo del D L.vo 279/99, specificando che l'incarico andava limitato a tali incumbenti, in quanto la redazione dell'elenco dei creditori doveva intendersi attività ricompresa nell'incarico di coadiutore già affidatogli e che tale attività non poteva formare oggetto di separato mandato e remunerazione.

-Soltanto per le attività di redazione dello stato analitico ed estimativo delle attività aziendali poteva esservi il compenso forfettario, non superiore al decimo di quanto deriverebbe

dall'applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti: tale attività era stata pagata correttamente dalla procedura, la quale aveva provveduto dopo l'emissione della fattura 90 del 2005.

-E' errata quindi la decisione del giudice di primo grado, il quale ha affermato che l'espressione "a spese e sotto la diretta responsabilità del dott. Tronconi" doveva essere intesa nel senso che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, nella determinazione del compenso in concreto riconosciuto a favore di quest'ultimo, anche di quanto già corrisposto al coadiutore.

-Il Tribunale, nel proprio decreto del 26 settembre 2005, depositato il 4 ottobre 2005, prende atto della circostanza che le prestazioni del coadiutore sono state poste a carico del commissario.

-È errata l'affermazione del giudice di primo grado, in ordine alla fattura 91 del 2005, che non sarebbe stata tempestivamente contestata, in quanto tale contestazione è stata effettuata nella prima lettera inviata dal nuovo commissario al Draghetti per chiederne la restituzione.

-Le altre fatture attengono pure ad attività che erano a carico economicamente del commissario

(fattura 92 e 15), mentre la fattura 40 rappresenta una duplicazione della fattura 15.

-Non vi è alcuna autorizzazione del giudice delegato in ordine ai compensi liquidati e percepiti dal Draghetti, in violazione dell'articolo 41 del D. L.vo 270/99.

La Corte osserva quanto segue.

Con sentenza del 3 maggio 2005, il Tribunale di Novara ha dichiarato lo stato di insolvenza della FDG S.p.A. in liquidazione, nominando commissario giudiziale il Dott. Guido Tronconi.

In data 16 maggio 2005, il commissario giudiziale depositava un'istanza con la quale richiedeva la nomina del dottor Bernardo Draghetti (e dei suoi più stretti collaboratori) ai fini di essere coadiuvato, precisando che la collaborazione sarebbe stata "a spese e sotto la diretta responsabilità del Commissario Giudiziale a norma dell'art. 32 L.F."

Il giudice delegato provvedeva in conformità, precisando che veniva nominato il dottor Draghetti quale coadiutore per la fase giudiziale apertasi con la dichiarazione dello stato di insolvenza, a spese sotto la diretta responsabilità del commissario giudiziale. Precisava nel proprio

provvedimento che la nomina coadiutore, per espressa dichiarazione del richiedente ed in conformità dell'articolo 32, comma secondo, R.D. n. 267/42, doveva intendersi "a spese e sotto la diretta responsabilità" del commissario giudiziale. Altra istanza veniva depositata dal commissario giudiziale in data 23 maggio 2005, sempre per la nomina del dottor Draghetti quale esperto per la redazione dello Stato Analitico ed Estimativo delle Attività della FDG S.p.A. in liquidazione nonché dell'elenco dei creditori sociali; il giudice provvedeva in data 27 maggio 2005 precisando nel proprio provvedimento che il dottor Draghetti aveva dato la disponibilità a svolgere l'incarico per un compenso forfettario non superiore ad un decimo di quanto deriverebbe dall'applicazione della tariffa professionale dei dottori commercialisti e che l'incarico andava limitato alla redazione dello Stato analitico ed estimativo delle attività aziendali.

Risulta che per tale attività il Draghetti abbia emesso la fattura 90/2005, non oggetto della procedura monitoria, in quanto l'importo di detta fattura non è stato richiesto in restituzione.

E infine dal decreto 4 ottobre 2005, emesso dal

Tribunale di Novara (documento n. 4 prodotto dalla difesa del Tronconi), risulta che al medesimo sia stata liquidata la somma dovuta quale compenso per l'opera prestata di commissario giudiziale, pari a euro 170.352,00, determinata tenendo conto "della puntualità del suo operato e del fatto che il coadiutore nominato è stato posto economicamente a suo carico".

È chiaro quindi ad avviso della Corte che le prestazioni per il coadiutore, ad eccezione di quelle cui alla fattura 90, oggetto del provvedimento 27 maggio 2005, sono state poste a carico del commissario e non della procedura, secondo quanto stabilito sia dal giudice delegato che dal Tribunale. Una interpretazione diversa, quale quello operata dal giudice di primo grado, urterebbe contro la lettera dei provvedimenti stessi, costituendone una indebita forzatura, a nulla rilevando nel caso concreto che gli importi liquidati siano stati rilevanti.

Del resto, lo stesso Tronconi era consapevole della circostanza che le prestazioni del coadiutore dovessero essere poste a suo carico, come si evince dal tenore dell'istanza del 16/5/2005 ("l'attività di coadiuzione del Dr. Bernardo Draghetti deve

intendersi prestata a spese e sotto la diretta responsabilità del sottoscritto"), con il che si deve intendere che il pagamento doveva essere effettuato direttamente dal Commissario.

Pertanto, l'appello deve essere accolto nei rapporti con il Tronconi e deve essere rigettata l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo.

Tale statuizione implica che le spese di primo e secondo grado nei rapporti tra appellante e appellato Tronconi sono poste a carico di quest'ultimo e sono liquidate, come in dispositivo, tenendo conto, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 20 luglio 2012, numero 140, del valore, della natura, della complessità della controversia, assumendo quale parametro quello dell'importo complessivo medio, diminuito in quanto l'appello è accolto solo nei confronti di una delle parti.

Diversa è invece la situazione nei rapporti tra appellante e appellato Draghetti.

Il giudice di primo grado ha affermato che era incontestato lo svolgimento dell'attività da parte del Draghetti.

La stessa appellante non contesta lo svolgimento delle singole attività, ma si limita ad affermare

che le stesse erano a carico della procedura, di fatto quindi riconoscendo che esse sono state effettuate.

P

Non vi è una particolare linea difensiva in ordine alla circostanza che il Draghetti debba essere tenuto alla restituzione di quanto percepito, a seguito dell'emissione delle fatture e per attività pacificamente svolte, se non l'affermazione che le stesse gravavano appunto sul commissario.

Ritiene la Corte che in assenza di una specifica contestazione sull'attività svolta, non vi sia alcuno spazio per l'accoglimento della domanda dell'appellante, la quale per altro non invoca alcuna norma giuridica sul punto.

Pertanto, l'appello non può essere accolto nei confronti del Draghetti, con la conseguenza che le spese del grado gravano sull'appellante.

E' assorbito ovviamente l'appello incidentale subordinato.

Si osserva infine che l'appellato Draghetti ha chiesto, nelle proprie conclusioni, anche il pagamento delle spese di causa del primo grado, non impugnando peraltro con motivo specifico la statuizione del Tribunale, in ordine alle ragioni della disposta compensazione.


20

L'appello sul punto è pertanto inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Ha affermato sul punto la Corte di Cassazione che il giudice di appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali solo quando accolga l'appello, riformando la sentenza impugnata. Quando, invece, confermi la sentenza medesima non può modificare la pronuncia sulle spese, se non quando tale pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/08/2011, n. 17634).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile;
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza deliberata dal Tribunale di Novara, in data 6 novembre 2010 e pubblicata in data 11 novembre 2010 sub. n. 1047, appello proposto da F.d.G. (già Bemberg S.p.A.) in liquidazione e amministrazione straordinaria ex d.lgs. n° 270/99 nei confronti di Tronconi Guido e Draghetti Bernardo;

in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale

di Novara in data 9 ottobre 2007 proposta da
Tronconi Guido;

rigetta l'appello proposto nei confronti di
Draghetti Bernardo;

condanna l'appellato Tronconi Guido a pagare
all'appellante le spese di giudizio di primo grado
liquidate ufficio, in assenza di nota spese, in
complessivi euro 7.100,00, di cui euro 2.000,00 per
la fase di studio, euro 900,00 per la fase
introduttiva, euro 2.000,00 per la fase istruttoria
e euro 2.200,00 per la fase decisoria, oltre
accessori di legge;

condanna l'appellato Tronconi Guido a pagare
all'appellante le spese di giudizio di secondo
grado liquidate d'ufficio, in assenza di nota
spese, in complessivi euro 6.120,00, comprensivi
dell'aumento del 20%, trattandosi di giudizio di
appello, di cui euro 2.000,00 per la fase di
studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro
2.200,00 per la fase decisoria, oltre euro 880,00
per esposti e accessori di legge;

condanna l'appellante a pagare all'appellato
Draghetti Bernardo le spese di giudizio di secondo
grado liquidate in complessivi euro 6.120,00,
comprensivi dell'aumento del 20%, trattandosi di

h

ILCASO.it

giudizio di appello, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 2.200,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2012 dalla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

IL PRESIDENTE

Dott. Caterina Mazzitelli

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott. Renata Silva



Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

DEPOSITATA nella Cancelleria della Corte
d'Appello di Torino li 11 DIC 2012

IL CANCELLIERE
Direttore Amministrativo
RUSCAZIO dr.ssa Maria Stefania

RECEVUTO
IN CANCELLERIA
5/12/12
IL CANCELLIERE